ALLEGATO 1

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI CAMPAGNA 2025/2026. MODALITÀ OPERATIVE E PROCEDURALI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA PROMOZIONE DEL VINO SUI MERCATI DEI PAESI TERZI. DECRETI MASAF N. 331843/2023 E N. 215195/2025, D.G.R. N. XII/4528 DEL 09/06/2025.

Sommario

Art. 1 - ***Definizioni*** 2

Art. 2 - ***Norme Generali*** 3

Art. 3 - Soggetti proponenti e requisiti soggettivi 4

Art. 4 – Attività finanziabili 5

Art. 5 - Stanziamento disponibile 5

Art. 6 – Intensità di aiuto e contributo richiedibile 6

Art. 7 - Presentazione dei progetti e contenuto della domanda di contributo 6

Art. 8 – Preventivi di spesa da allegare al progetto 7

Art. 9 - Valutazione dei progetti 8

Art. 10 - Notifica graduatoria 9

Art. 11 - Progetti multiregionali 9

Art. 12 – Modifiche dei soggetti proponenti e beneficiari 10

Art. 13 - Variazioni ai progetti 10

Art. 14 – Elenco delle aree geografiche omogenee, dei Paesi terzi, dei mercati dei Paesi terzi e dei mercati emergenti 10

Art. 15 – Pubblicazione e informazioni 10

Art. 12 - Riepilogo tempistica 11

Art 13 - ***Definizione delle controversie*** 11

Art. 1 - *Definizioni*

Ai sensi del presente avviso si intende per:

- ***AGEA***: Organismo pagatore del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- ***Ministero***: Masaf, Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- ***Autorità competenti***: il Ministero, le Regioni e le Province autonome;
- ***Avviso Masaf***: l'avviso per la presentazione dei progetti emanato con decreto direttoriale (DD) n. 0215195 del 15 maggio 2025 per i progetti nazionali e multiregionali;
- ***Avviso regionale***: il presente atto approvato con decreto per i progetti regionali, che definisce annualmente le modalità operative e procedurali;
- ***Beneficiari***: i soggetti di cui all'art. 3, comma 1 del presente Avviso, il cui progetto è risultato idoneo e ammissibile a contributo al termine dell'istruttoria effettuata da ciascuna autorità competente e che hanno stipulato il contratto con AGEA;
- ***Contratto-tipo***: schema di contratto predisposto da AGEA;
- ***Fondi quota nazionale***: la dotazione finanziaria gestita direttamente dal Ministero, pari al 30% dei fondi complessivamente assegnati alla misura "Promozione", destinata a finanziare i progetti nazionali e multiregionali di cui all'art. 5 comma 1, lett. a) del decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 331843/2023;
- ***Fondi quota regionale***: la dotazione finanziaria pari al 70% dei fondi complessivamente assegnati alla misura "Promozione", ripartita tra le Regioni sulla base dei criteri di riparto definiti dalla Commissione Politiche Agricole e recepiti da apposito decreto della Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, destinata a finanziare i progetti regionali e multiregionali di cui rispettivamente all'art. 5 comma 1 lett. b) e c) del decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 331843/2023. Tale dotazione è gestita direttamente dalle Regioni;
- ***Mercato del Paese terzo***: area geografica, definita nell'Avviso predisposto dal Ministero (DD n. 0215195 del 15 maggio 2025), sita nel territorio di uno Stato al di fuori dell'Unione Europea;
- ***Paesi terzi***: paesi singoli o aree geografiche omogenee, definiti nell'Avviso predisposto dal Ministero (DD 0215195 del 15 maggio 2025 allegato 17), siti al di fuori dell'Unione Europea;
- ***Mercato emergente***: Paese terzo, definito nell'Avviso predisposto dal Ministero (DD n. 0215195 del 15 maggio 2025 allegato 17), sito al di fuori dell'Unione Europea di particolare interesse per l'esportazione del prodotto oggetto di promozione;
- ***Produttore di vino***: l'impresa, singola o associata, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell'ultimo triennio, che abbia ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino propri o acquistati e/o che commercializza vino di propria produzione o di imprese ad essa associate o da essa controllate;
- ***Progetto***: l'insieme della documentazione amministrativa e tecnica prevista dall'Avviso Masaf e dall'Avviso regionale;
- ***Decreto del Ministro o DM***: il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 331843 del 26 giugno 2023, relativo a "Modalità attuative della misura «Promozione sui mercati dei Paesi terzi dell'OCM Vino";
- ***Decreto direttoriale o DD***: Decreto Direttoriale n. 0215195 del 15 maggio 2025 avente per oggetto "OCM Vino - Intervento settoriale "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2025/2026. Modalità operative e procedurali per l'attuazione del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 331843 del 26 giugno 2023".
- ***Sede operativa***: luogo in cui il soggetto proponente svolge stabilmente una o più fasi della produzione e/o trasformazione del prodotto oggetto di promozione, ovvero area della Denominazione d'origine o

dell'Indicazione geografica qualora i progetti siano presentati dai soggetti proponenti di cui all'art. 3 comma 1 lettera e) del DM n.331843/2023;

- ***Soggetti partecipanti***: i soggetti che partecipano a progetti presentati dai soggetti proponenti di cui all'art.3, comma 1 lett. h), i) e j) del DM n. 331843/2023;
- ***Soggetti proponenti***: i soggetti, di cui all'art. 3 comma 1 del DM n. 331843/2023 che presentano il progetto;
- ***Soggetto pubblico***: organismo avente personalità giuridica di diritto pubblico (ente pubblico) o personalità giuridica di diritto privato (società di capitale pubblico di esclusiva proprietà pubblica), con esclusione delle Amministrazioni governative centrali, Regioni, Province Autonome e Comuni.

Art. 2 - *Norme Generali*

1. Per quanto non previsto dal presente Avviso si rimanda alle disposizioni riportate nel Decreto del Ministro (DM) n. 331843 del 26 giugno 2023 e nel Decreto Direttoriale (DD) n. 0215195 del 15 maggio 2025.

2. La documentazione utile alla presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso è quella prevista nell'*Avviso Masaf* – approvato con Decreto Direttoriale n. 0215195/2025 (DD) - disponibile nella sezione "Gare" del sito internet http://www.politicheagricole.gov.it e nella sezione "Bandi online" del sito internet https://www.bandi.regione.lombardia.it, di cui viene riportato l'elenco.

Elenco allegati disponibili:

- All.1 Domanda di contributo
- All.2 Dichiarazione sostituiva di certificazione amministrativa e finanziaria
- All.3 Referenza bancaria
- All.4 Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia
- All.5 Dichiarazione sostitutiva relativa alla qualifica di piccola e microimpresa
- All.6 Dichiarazione disponibilità dei prodotti
- All.7 Schema di progetto
- All.8 Dati tecnici economici e finanziari del progetto
- All.9 Impegno a costituirsi in associazioni temporanee di impresa (ATI) o di scopo o in reti di impresa
- All.10 Spese ammissibili e spese non ammissibili
- All.11 Criteri di valutazione
- All.12 Criteri di priorità
- All.13 Modello trasmissione graduatoria
- All.14.a Schema di verbali
- All.14.b Checklist da allegare al verbale
- All.15 Variazioni pari o inferiori al 20 % degli importi delle singole attività
- All.16 Variazioni superiori al 20 % degli importi delle singole attività
- All.17 Elenchi delle aree geografiche omogenee, dei Paesi terzi, dei mercati dei Paesi terzi e dei mercati emergenti.

3. La promozione riguarda le categorie di vini confezionati di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2 e all'allegato VII - Parte II del regolamento (UE) 1308/2013: vini a denominazione di origine protetta, vini a indicazione geografica protetta, vini spumanti di qualità, vini spumanti di qualità aromatici e vini con l'indicazione della varietà (Art. 4 comma 1 DM n. 331843/2023)**.** I progetti non possono riguardare esclusivamente i vini di cui al sopra citato art. 4 comma 1, lettera e) e/o i vini di cui alle lett. c) e d) senza indicazione geografica. Le caratteristiche dei vini di cui al sopra citato art. 4, comma 1, sono quelle previste dalla normativa europea e nazionale vigenti alla data di pubblicazione dell'Avviso Masaf con DD n. 0215195/2025.

Art. 3 - Soggetti proponenti e requisiti soggettivi

1. Possono accedere ai benefici della misura "Promozione" i seguenti soggetti proponenti:
    a. le organizzazioni professionali, purché abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli;
    b. le organizzazioni di produttori di vino, come definite dall'art. 152 del regolamento (UE) 1308/2013;
    c. le associazioni di organizzazioni di produttori di vino, come definite dall'art. 156 del regolamento (UE) 1308/2013;
    d. le organizzazioni interprofessionali, come definite dall'art. 157 del Regolamento (UE) 1308/2013;
    e. i consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'art. 41 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238 e le loro associazioni e federazioni;
    f. i produttori di vino, come definiti all'art. 2 del DM n. 331843/2023;
    g. i soggetti pubblici, come definiti all'art. 2 del DM n. 331843/2023, con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli;
    h. le associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituende o costituite, dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e i) che assicurino l'attuazione di un programma unitario;
    i. i consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle precedenti lett. a), e), f), e g);
    j. le reti d'impresa, composte da soggetti di cui alla precedente lettera f).

Per le definizioni dei soggetti proponenti e dei relativi requisiti si rinvia alle previsioni di cui agli articoli 2 e 3, comma 1 del D.M. n. 331843/2023.

2. I soggetti pubblici di cui alla lettera g) partecipano ai progetti esclusivamente nell'ambito delle associazioni di cui alla lettera h), ma non contribuiscono con propri apporti finanziari e non possono essere il solo beneficiario;

3. Il soggetto proponente o il soggetto incaricato dello svolgimento dei servizi di direzione tecnica e coordinamento del progetto, deve aver realizzato, anche senza il sostegno di cui all'art. 58, comma 1, par. 1, lettera k) del Regolamento (UE) n. 2021/2115, nel triennio precedente alla presentazione del progetto, attività analoghe a quelle oggetto dello stesso e possedere adeguate capacità tecniche da documentare attraverso la presentazione del curriculum aziendale, di cui al successivo art. 7 comma 4 lettera i);

4. Il soggetto proponente o, in alternativa, ciascun soggetto partecipante, presenta una idonea referenza bancaria, rilasciata da un Istituto Bancario operante in uno dei Paesi dell'Unione europea, redatta conformemente all'allegato 3 del DD n. 0215195 del 15 maggio 2025 attestante la sua solvibilità e solidità finanziaria, con riferimento alla realizzazione del progetto di promozione proposto;

5. Il soggetto proponente e/o i soggetti partecipanti hanno adeguata disponibilità dei prodotti oggetto di promozione in termini di quantità, al fine di rispondere alla domanda del mercato a lungo termine. A tal fine, i soggetti proponenti che siano produttori di vino, associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituende o costituite, consorzi, associazioni, federazioni, società cooperative o reti di impresa, per poter presentare domanda di contributo, devono avere nella voce "totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato" estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2024 del registro

dematerializzato un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari almeno a 50 hl per ciascun partecipante. Le aziende che producono conto terzi sono tenute all'indicazione dei terzisti che detengono le giacenze dichiarate.

Art. 4 – Attività finanziabili

1. Possono essere finanziati Progetti aventi ad oggetto una o più delle attività di cui all'articolo 7 del D.M. n. 331843/2023 e più precisamente:

    a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o ambiente;
    b) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
    c) campagne di informazione, in particolare sui regimi di qualità relativi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alla produzione biologica vigenti nell'Unione;
    d) studi di mercati nuovi o esistenti, necessari all'ampliamento e al consolidamento degli sbocchi di mercato;
    e) studi per valutare i risultati delle attività di informazione e promozione.

2. Per attività si intendono le singole iniziative attuate nell'ambito delle azioni ammissibili, di cui al precedente comma.
3. I progetti, pena l'esclusione, devono consistere in un insieme coerente di azioni, idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati e devono contenere gli elementi di cui all'art. 8 del D.M. sopracitato.
4. Le spese ammissibili e le spese non ammissibili sono precisate nell'Allegato 10 del Decreto Direttoriale n. 215195 del 15 maggio 2025 e del presente Avviso.
5. In considerazione di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, par. 2, del Regolamento (UE) 2021/2115 e di quanto disposto dall'art. 6 comma 1 del D.M. 331843/2023, i progetti hanno durata annuale dal 16 ottobre 2025 al 15 ottobre 2026.
6. Qualora i beneficiari del contributo non chiedano il pagamento anticipato, le attività sono effettuate entro il 30 agosto dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza del contratto.
7. Il sostegno a ciascuna operazione di informazione e di promozione non supera i tre anni per un dato beneficiario in un determinato paese terzo o mercato di un paese terzo.

Art. 5 - Stanziamento disponibile

1. I progetti presentati ai sensi del presente Avviso per la campagna 2025/2026 sono finanziati con la quota regionale dei fondi assegnati alla misura "Promozione sui mercati dei paesi terzi", che per la Regione Lombardia ammontano a € 2.502.744,41;
2. In caso di economie nel corso dell'esercizio finanziario 2025/2026 per la liquidazione dei saldi degli anni precedenti, le risorse non utilizzate sono sommate alle risorse di cui al precedente comma 1 per il finanziamento dei progetti regionali a valere sull'esercizio finanziario 2025/2026.
3. La presenza delle economie verrà comunicata tramite pubblicazione di apposito successivo decreto del Dirigente della U.O. Sviluppo, Innovazione e Promozione delle Produzioni e del Territorio.
4. La riserva per i progetti multiregionali potrà essere aumentata qualora vi sia disponibilità di risorse sulla quota dei progetti regionali e viceversa. Inoltre, qualora per una delle due tipologie di progetti multiregionali (progetti con capofila Regione Lombardia e progetti con capofila altre Regioni) non si utilizzino in tutto o in parte gli importi riservati, la quota rimanente potrà essere utilizzata per l'altra tipologia di progetto multiregionale.

5. Nel caso in cui il fabbisogno per i progetti multiregionali sia superiore alla disponibilità della riserva, così come indicato all'art. 5 comma 4 del presente Avviso, il finanziamento di tali progetti viene

ripartito in ordine di graduatoria, fino ad esaurimento delle disponibilità, come previsto dall'art. 15 comma 9 del DD n. 0215195 del 15 maggio 2025.

Art. 6 – Intensità di aiuto e contributo richiedibile

1. Le percentuali di contributo rispetto alle spese progettuali previste, come indicate all'art.13 del D.M. 331843/2023, sono pari al massimo al 50% delle spese sostenute per realizzare il progetto.
2. Il contributo massimo per progetto regionale e multiregionale è pari a € 700.000,00 per i progetti presentati dai soggetti di cui all'art. 3 comma 1 lettera e) del presente avviso e pari a € 500.000,00 per i progetti presentati dalle altre tipologie di soggetti proponenti come previsto dalla dgr n. XII/4528 del 09/06/2025.
3. Per i progetti a valere sui fondi regionali, l'importo minimo per progetto è pari a € 100.000,00.
4. Ciascun progetto, per le tipologie nazionale, regionale e multiregionale può prevedere azioni in uno o più Paesi terzi (Allegato 17 al D.D. n. 0215195/2025). Nel caso di progetti destinati ad area geografica omogenea, i partecipanti delle associazioni temporanee di impresa e di scopo, le reti di impresa tra produttori, i consorzi e le federazioni devono partecipare ad almeno una delle azioni previste nell'area geografica omogenea nel suo complesso, in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 2 del D.M. 331843/2023.
5. Per i soggetti proponenti di cui alle lettere f), h), i) e j) dell'art. 3 del presente Avviso regionale e per ciascun soggetto partecipante di cui alla lett. f) del medesimo articolo appartenente alla categoria delle medie e grandi imprese, il contributo massimo richiedibile è pari al 5% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto; per i soggetti proponenti di cui alle lettere f), h), i) e j) del citato art. 3 e per ciascun soggetto partecipante di cui alla lett. f) del medesimo articolo appartenente alla categoria delle piccole e microimprese, il contributo massimo richiedibile è pari al 10% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui possa essere desunto.

Art. 7 - Presentazione dei progetti e contenuto della domanda di contributo

1. I soggetti di cui all'articolo 3 del presente Avviso devono presentare domanda di contributo per i progetti regionali e multiregionali utilizzando l'applicativo sul portale SIAN. Per poter utilizzare le funzionalità realizzate per la presentazione dei progetti, l'utente dovrà accedere al servizio *Promozione Vino Paesi terzi – MASAF,* presente sul portale SIAN (https://www.sian.it/portale/), seguendo la procedura e le modalità riportate nell'Allegato 19 al DD n.0215195/2025.
2. Le domande di contributo dovranno essere presentate dalla data di pubblicazione del presente decreto sul BURL fino alle ore 12.00 del 21 luglio 2025.
3. La data di presentazione corrisponde a quella del "rilascio informatico" sul SIAN, che attribuisce alla domanda di sostegno presentata un protocollo di ricezione e un codice unico di identificazione.
4. Per le domande da presentare attraverso l'applicativo SIAN, è consentita l'abilitazione di uno o più soggetti delegati alla compilazione. A tal fine, il soggetto proponente trasmette i modelli di delega, debitamente compilati e sottoscritti, unitamente alla scansione dei documenti di riconoscimento in corso di validità del delegante e del delegato, attraverso l'applicativo SIAN, seguendo la procedura descritta nell'Allegato 19 sopra richiamato.
5. La domanda di contributo da presentare con le modalità di cui al comma 1, è totalmente dematerializzata. Alla domanda di contributo a valere sui fondi di quota regionale e multiregionale che saranno presentate attraverso la piattaforma SIAN, dovrà essere allegata la documentazione prevista dall'art. 9 del DD n. 0215195:
    a) *dichiarazione sostitutiva di certificazione amministrativa e finanziaria,* resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, debitamente compilata da parte del soggetto proponente e di ciascun soggetto partecipante;

b) idonea *referenza bancaria*, rilasciata da istituto di credito bancario operante in uno dei Paesi dell'Unione europea;
c) *dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia*, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, debitamente compilata da parte del soggetto proponente e di ciascun soggetto partecipante, secondo le indicazioni ivi contenute;
d) dichiarazione sostitutiva relativa alla qualifica di piccole e microimprese, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, da produrre solo nel caso in cui il soggetto proponente e/o il soggetto partecipante appartenga alla categoria delle micro o piccole imprese*;*
e) *curriculum* aziendale dei soggetti proponenti e/o dei soggetti partecipanti, con la descrizione delle attività di promozione realizzate atte a dimostrare il possesso del requisito di capacità tecniche così come definito al precedente art. 3, comma 3. Qualora il possesso di tale requisito sia comprovato tramite uno o più soggetti terzi incaricati dello svolgimento dei servizi di direzione tecnica e coordinamento del progetto, inserire il *curriculum* aziendale di tali soggetti. Tale documento deve essere firmato dal legale rappresentante;
f) nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. a), e) (limitatamente alle Associazioni o Federazioni di consorzi di tutela) e i) (limitatamente alle Associazioni o Federazioni prive di iscrizione al Registro delle imprese) di cui al comma 1, dell'art. 3 del presente Avviso, copia dello statuto ed un elenco degli associati al momento della presentazione della domanda di contributo, firmati in ogni loro pagina dal legale rappresentante;
g) nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. h) e j) di cui al comma 1, dell'art. 3 del presente Avviso, l'impegno a costituirsi in associazioni temporanee di impresa o di scopo o in reti di impresa, redatto in conformità all'allegato 9 del DD n. 0215195/2025. Nel caso in cui tali soggetti siano già costituiti al momento della presentazione della domanda, copia conforme dell'atto di costituzione dell'associazione temporanea tra imprese o copia conforme del contratto di rete;
h) nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. f), h), i) e j) del comma 1, dell'art. 3 del presente Avviso, copia conforme dell'ultimo bilancio, oppure copia di altro documento da cui desumere il fatturato aziendale del soggetto proponente stesso e di tutti i soggetti partecipanti.

6. I soggetti proponenti di cui all'art. 3 del presente Avviso possono presentare (o partecipare) a un solo progetto nazionale, un solo progetto regionale, un solo progetto multiregionale. La presentazione di più progetti sulla medesima tipologia comporterà l'inammissibilità di tutti i progetti presentati sulla stessa tipologia.

Art. 8 – Preventivi di spesa da allegare al progetto

1. Al progetto, di cui all'Allegato 7 del DD n. 0215195/2025, per ciascuna voce di spesa prevista per la realizzazione delle attività in un determinato Paese terzo, devono essere allegati i preventivi come segue:
   a) nel caso in cui, per la voce di spesa prevista per la realizzazione delle attività in un determinato Paese terzo, sia previsto un costo di riferimento, di cui all'Allegato 18 del DD n. 0215195/2025, il proponente allega un preventivo, reso da un fornitore indipendente rispetto al beneficiario, contenente informazioni puntuali sul fornitore, sulla modalità di esecuzione dell'attività (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi unitari di realizzazione;
   b) nel caso in cui, per la voce di spesa prevista per la realizzazione delle attività in un determinato Paese terzo, non sia previsto un costo di riferimento, di cui all'Allegato 18 del sopracitato DD, il proponente allega tre preventivi comparabili, resi da fornitori indipendenti tra di loro e rispetto al beneficiario, contenenti informazioni puntuali sul fornitore, sulla modalità di esecuzione dell'attività (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi unitari di realizzazione;

c) nel caso in cui, in assenza di più soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi previsti, non sia possibile disporre di tre preventivi per i costi relativi a una o più attività, il proponente allega un preventivo corredato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. nella quale attesta l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi e/o i prodotti proposti previsti.

2. I preventivi devono essere intestati al soggetto proponente e devono essere prodotti in lingua italiana o in lingua inglese.
3. I preventivi devono essere dettagliati e non possono essere presentati a corpo.
4. Con riferimento alle voci di spesa che richiedono la presentazione di tre preventivi, il soggetto proponente dovrà procedere alla scelta del preventivo con il prezzo più basso. Nel caso in cui, invece, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, venga scelto un preventivo differente, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della diversa scelta.
5. La trasmissione della documentazione di cui al presente articolo avviene in forma dematerializzata tramite applicativo SIAN.
6. In casi eccezionali, debitamente motivati tramite specifica relazione, in cui la spesa prevista per attività specifiche superi il costo di riferimento, è consentita la presentazione della documentazione di cui al comma 1, lettere b) o c).

Art. 9 - Valutazione dei progetti

1. Regione Lombardia, come previsto dall'art. 12 del DM n. 331843/2023, istituisce con proprio decreto un Comitato di valutazione regionale, che procede alla valutazione dei progetti regionali e multiregionali di cui è capofila, secondo le modalità indicate all'art. 11 del DD n. 0215195/2025 e predispone il verbale secondo lo schema riportato nell'Allegato 14.a e le check list secondo lo schema dell'Allegato 14.b del medesimo decreto.
2. Il Comitato accerta la ricevibilità delle domande, verificando che i progetti siano stati trasmessi nei termini e secondo le modalità stabilite dal precedente articolo 7.
3. Il Comitato accerta la completezza e la regolarità della documentazione presentata ai sensi degli artt. 7 e 8 del presente avviso e procede, secondo quanto stabilito dall'art. 12 del DM 331843/2023, alle seguenti verifiche:
    i) verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del presente Avviso;
    ii) verifica dell'insussistenza delle cause di esclusione, di cui all'art. 9 del DM n. 331843/2023 ovvero della documentazione attestante tale insussistenza;
4. In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità della documentazione presentata il Comitato ne dà comunicazione al competente ufficio che richiede al Soggetto proponente la documentazione e/o i chiarimenti utili, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il competente ufficio assegna al Soggetto proponente un congruo termine non inferiore a 10 giorni, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. In caso di inutile decorso del termine, il competente ufficio procede all'esclusione.
5. Il Comitato, terminata l'istruttoria, procede alla valutazione dei progetti e all'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di seguito indicati ed esplicitati all'Allegato 11 del DD n. 0215195/2025:
    a. livello di analisi e comprensione del contesto;
    b. coerenza della strategia proposta con gli obiettivi del programma;
    c. qualità delle azioni proposte;
    d. idoneità delle azioni in termini di aumento della domanda dei prodotti e/o di aumento della conoscenza dei regimi di qualità;
    e. coerenza del piano finanziario rispetto al progetto;
    f. impatto sul mercato.
6. Il punteggio massimo attribuibile dal Comitato sulla base dei criteri di cui sopra è pari a 100 (cento) punti. Il punteggio minimo conseguibile è 60 (sessanta), il mancato raggiungimento del punteggio

minimo determina il non inserimento in graduatoria e la non ammissibilità a finanziamento del progetto.

7. La congruità dei costi è valutata dal Comitato sulla base della presentazione per ciascuna attività prevista, del preventivo a supporto dei costi di riferimento o dei tre preventivi comparabili, secondo quanto previsto dal precedente articolo 8 e specificato nell'Allegato 10 (Spese ammissibili) al DD. n. 0215195/2025. In ogni caso, il Comitato può chiedere chiarimenti al Soggetto proponente relativamente alla congruità dei costi dichiarati e può, altresì, svolgere indagini di mercato mediante la comparazione dei costi medesimi con i parametri ufficiali elaborati da enti nazionali ed esteri e, in mancanza, con i prezzi di mercato.
8. Il Comitato, terminata la valutazione, predispone la graduatoria dei progetti ammissibili a contributo. A parità di punteggio, il Comitato attribuisce i punteggi previsti dai criteri di priorità di cui all'art. 11, comma 2 del DM n. 331843/2023 e all'Allegato 12 del DD n. 0215195/2025. A tal fine, il Comitato si riserva di richiedere le informazioni propedeutiche a detta valutazione. In caso di ulteriore parità di punteggio si applica quanto disposto dall'art. 12 comma 4 del DM n. 331843/2023.

Art. 10 - Notifica graduatoria

1. Regione Lombardia notifica ai soggetti beneficiari, tramite posta elettronica certificata, la graduatoria definitiva ed assegna un termine non superiore a sette giorni entro il quale tali soggetti accettano o meno il contributo.
2. Regione Lombardia trasmette al Ministero, entro 10 giorni lavorativi dall'approvazione della graduatoria, i verbali di valutazione dei progetti per la verifica della conformità degli stessi al modello di verbale di cui gli Allegati 14.a e 14.b al DD.

Art. 11 - Progetti multiregionali

1. Regione Lombardia ha attivato i progetti multiregionali con d.G.r. XII/4528 del 09/06/2025 prevedendo una riserva di fondi pari a € 300.000,00 di cui € 200.000,00 per i progetti multiregionali in cui la Regione Lombardia è capofila e € 100.000,00 per i progetti regionali in cui sono capofila le altre Regioni.
2. La quota di finanziamento pro capite da parte di Ministero e Regioni non supera il 25% dell'importo del progetto presentato.
3. La quota di partecipazione finanziaria delle Regioni ai progetti multiregionali è proporzionale al peso finanziario delle azioni intraprese dai produttori di vino che hanno sede operativa in ciascuna Regione coinvolta sulla totalità delle attività previste dal progetto.
4. I fondi quota regionale, destinati ai progetti multiregionali, se non integralmente utilizzati, sono reintegrati nei propri fondi quota regionale.

5. I progetti multiregionali devono essere presentati, secondo le modalità previste dall'art. 7 del presente Avviso. I soggetti proponenti di cui alle lett. a), b), c), d), e), f), g) e i) dell'art. 3 presentano il progetto alla Regione in cui hanno la sede legale. I soggetti proponenti di cui alla lett. h) dell'art. 3 presentano il progetto alla Regione in cui ha sede legale la mandataria. I soggetti proponenti di cui alla lett. j) del citato articolo presentano il progetto alla Regione in cui ha sede legale l'organo comune o il soggetto a cui è stato conferito mandato con rappresentanza. La Regione presso la quale sono presentati i progetti assume il ruolo di capofila.
6. I progetti multiregionali sono valutati dal Comitato di ciascuna Regione capofila secondo le modalità indicate al precedente art. 9. I Comitati regionali predispongono i verbali secondo lo schema riportato nell'Allegato 14.a e le check list secondo lo schema di cui all'Allegato 14.b del DD n. 0215195/2025. Le Regioni trasmettono al Ministero, entro dieci giorni lavorativi dall'approvazione della graduatoria, i verbali di valutazione dei progetti.
7. Il Comitato di valutazione predispone le graduatorie dei progetti multiregionali di cui è capofila Regione Lombardia e comunica alle Regioni coinvolte la graduatoria e l'importo dei fondi di quota regionale di competenza.

8. I progetti multiregionali sono finanziati, in ordine di graduatoria, fino ad esaurimento delle disponibilità fondi quota regionale di ciascuna Regione coinvolta.
9. La riserva dei fondi quota nazionale, di cui all'art. 5, comma 1, lett. c), del DM, è attribuita dal Ministero in base ai punteggi assegnati da ciascuna Regione capofila, secondo le modalità previste ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 12 del DM.

Art. 12 – Modifiche dei soggetti proponenti e beneficiari

1. Non sono ammesse, pena l'esclusione, modifiche alla composizione dei soggetti proponenti che siano associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituende o costituite, consorzi, associazioni, federazioni, società cooperative e reti di impresa, nella fase procedurale che intercorre tra la presentazione della domanda di contributo e la stipula del contratto con AGEA.
2. È consentito il recesso di una o più imprese partecipanti al soggetto proponente di cui al precedente comma, a condizione che le restanti imprese mantengano i requisiti di partecipazione e di qualificazione e che tale recesso avvenga per esigenze organizzative proprie del soggetto collettivo, e non per eludere le cause di esclusione di cui all'art. 9 del DM.
3. I medesimi soggetti proponenti di cui al comma 1 sono obbligati a comunicare alle Autorità competenti qualsiasi modifica della compagine. Le Autorità competenti verificano il mantenimento dei requisiti di partecipazione e qualificazione a seguito delle modifiche comunicate e ne danno comunicazione al soggetto proponente.
4. Non è ammessa alcuna modifica del beneficiario tranne nei casi previsti da Codice Civile e nei casi di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'art.3 del Regolamento UE 2021/2116.

Art. 13 - Variazioni ai progetti

1. Nella realizzazione del progetto, i beneficiari possono apportare modifiche alle attività programmate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16 del DM e dagli artt. 17, 18 e 19 del DD n. 0215195/2025.
2. Per i progetti regionali e multiregionali con capofila Regione Lombardia le variazioni pari o inferiori al 20% degli importi delle singole attività promozionali previste dal progetto in ciascun Paese terzo destinatario o area omogenea, devono essere inviate con istanza tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: agricoltura@pec.regione.lombardia.it e redatta conformemente:
   - all'Allegato 15 del DD n. 0215195/2025 (per variazioni pari o inferiori al 20% degli importi delle singole attività promozionali previste dal progetto in ciascun Paese terzo destinatario o area omogenea);
   - all'Allegato 16 del DD n. 0215195/2025 (per variazioni superiori al 20% degli importi delle singole attività promozionali previste dal progetto in ciascun Paese terzo destinatario o area omogenea).

Art. 14 – Elenco delle aree geografiche omogenee, dei Paesi terzi, dei mercati dei Paesi terzi e dei mercati emergenti

1. Sono individuate alcune aree geografiche omogenee equiparabili al singolo Paese terzo, esclusivamente ai fini della determinazione dell'importo minimo progettuale di cui all'art. 6, comma 3 del presente Avviso. Gli elenchi delle aree geografiche omogenee, dei Paesi terzi, dei mercati dei Paesi terzi e dei mercati emergenti sono riportati nell'Allegato 17 del DD n. 0215195/2025.

Art. 15 – Pubblicazione e informazioni

1. Eventuali richieste di chiarimenti e/o di informazioni, devono pervenire al seguente indirizzo di posta: elettronica agricoltura@pec.regione.lombardia.it e possono essere presentate fino alle ore 17.00 del ventesimo giorno precedente alla scadenza di cui all'art. 7, comma 3 del presente decreto.

2. Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Lucia Silvestri Dirigente dell'Unità Organizzativa Sviluppo, Innovazione e Promozione delle Produzioni e del Territorio - Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste.
3. Il presente Avviso è pubblicato alla sezione "Gare" del sito internet http://www.politicheagricole.gov.it e sul sito Internet di Regione Lombardia, sul Portale Bandi e Servizi www.bandi.regione.lombardia.it.

Art. 12 - Riepilogo tempistica

Si riporta di seguito la tempistica delle principali fasi previste:

FASE	PERIODO/TERMINE
Presentazione della domanda per i progetti regionali e multiregionali a Regione Lombardia secondo le modalità descritte all'art. 7 del presente Avviso	Dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURL fino alle ore 12.00 del 21 luglio 2025
Comunicazione da parte di Regione Lombardia al Ministero e ad AGEA della graduatoria dei progetti multiregionali ammissibili a finanziamento	Entro il 19 settembre 2025
Comunicazione alla Regione capofila del nulla osta al cofinanziamento dei progetti multiregionali selezionati	Entro il 26 settembre 2025
Comunicazione da parte di Regione Lombardia al Ministero e ad AGEA della graduatoria dei progetti regionali approvati ammissibili a finanziamento	Entro il 26 settembre 2025

Art 13 - *Definizione delle controversie*

1. Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati da Regione Lombardia relativi alla procedura di selezione e di affidamento l'interessato può presentare, in alternativa:

   - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi". Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
   - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

2. Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, emanati da AGEA e dal Ministero è ammessa azione avanti all'autorità giudiziaria territorialmente competente dell'Amministrazione centrale, seguendo le indicazioni di cui all'art. 27 del DD n. 0215195/2025.